

Torino - Causa iscritta al n. 1743/03 V.G

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Torino Sezione Prima Civile composto dagli
ill.mi Signori:

Dott. Pier Carlo PREMOSELLI
Dott. Alessandra ARAGNO
Dott. Roberta DOTTA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1743/03 V.G.

Avente ad oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERA COMMISSIONE ARTIGIANATO
Promossa da:

S. L. selettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti A. Luongo e M. Pavesio In
Torino Via Susa che la rappresentano e difendono come da procura in atti

PARTE ATTRICE

contro

Commissione Regionale per l'Artigianato in persona del suo presidente pro tempore ed
selettivamente domiciliata presso l'Avv. G. Magliona in Torino P.zza Castello 165 che
rappresenta e difende come da procura in atti.

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato S.L. chiedeva riformarsi la decisione assunta
dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in data 19 settembre 2003 con la quale
era stato respinto il ricorso presentato da S.L. e conseguentemente disporre l'iscrizione
dell'impresa individuale S.L. nell'albo delle imprese artigiana della Provincia di Torino.
Rilevava parte attrice di svolgere attività di costruzione, ricostruzione ed applicazione di
unghie artificiali senza l'ausilio di alcun dipendente e nel rispetto dei limiti dimensionali
di cui alla legge sull'artigianato; specificava che, ciò malgrado, la commissione
provinciale e successivamente, a seguito di impugnazione, anche la commissione
regionale per l'artigianato aveva respinto la sua richiesta di iscrizione all'albo reputando
che per poter svolgere quell'attività fosse necessario avere conseguito la qualifica di
estetista.

Rilevava la ricorrente che la decisione della commissione era erronea poiché non viene
fatto uso, per la realizzazione dell'attività, di alcun prodotto cosmetico e nemmeno viene
eseguito alcun trattamento sulla superficie del corpo.

Specificava infatti la S.L. che gli interventi, di limatura e simili, vengono eseguiti solo
sull'unghia artificiale.

Rilevava inoltre che l'attività di ricostruzione delle unghie avevano escluso che l'attività
di ricostruzione delle unghie rientrasse nel concetto di attività di estetica.

Ciò premesso, concludeva come sempre indicato.

Si costituiva in giudizio la Commissione Regionale per l'Artigianato chiedendo di respingersi il ricorso avanzato.

Rilevava la resistente che l'attività esercitata dalla ricorrente presupponeva la preparazione delle unghie, dunque, comportava un contatto con il corpo. Sottolineava inoltre la necessità che tale attività venisse svolta da persone munite di cognizioni, ancorché elementari, mediche igieniche, in considerazione dei possibili rischi di infezioni o simili.

All'udienza fissata avanti al Collegio comparivano i legali delle parti ed entrambi insistevano nelle loro domande.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reputa il Tribunale che il ricorso debba essere accolto.

L'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 statuisce che: "l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti."

Le parti concordano nel definire l'attività di onicotecnico come attività consistente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata e successivamente applicata sulle unghie del cliente e ciò al fine di migliorare l'aspetto estetico della persona che vi si sottopone.

Posto però che, come si evince dalla lettura della norma, ciò che caratterizza l'attività dell'estetista non è il fine a cui è preordinata l'attività bensì l'incidenza della stessa "sulla superficie del corpo umano" e la modifica, allorché minima, della stessa, si deve allora accertare di onicotecnico sia attività che va ad incidere su una qualsiasi parte del corpo umano e se, attraverso tale "incidenza", si modifica quella parte del corpo.

Ritiene il Tribunale che a tale quesito debba essere data risposta negativa.

In base a quanto sopra esposto, infatti, si evince che colui che esegue la ricostruzione delle unghie artificiali non effettua alcuna prestazione o trattamento sulle unghie naturali del cliente al fine di mantenerla in perfette condizioni o di migliorarne l'aspetto estetico.

Le unghie naturali, infatti, non vengono trattate dall'esercente l'attività, ma quest'ultimo opera esclusivamente sulle unghie artificiali, modellandole, e, quando l'unghia naturale cresce, limandole.

Anche a volere ritenere che la prima fase dell'attività, consistente nell'applicazione della resina sull'unghia del cliente sia attività qualificabile come "prestazione sulla superficie del corpo umano" (posto che trattasi di attività che comporta un contatto con l'unghia naturale), è però certo che questa prestazione non determina alcuna modifica dell'unghia naturale poiché né elimina né attenua eventuali inestetismi presenti. L'apporto migliorativo, estetico, si concentra ed esaurisce tutto nell'unghia artificiale applicata e non incide invece minimamente sulla superficie del corpo umano che rimane del tutto inalterata.

L'applicazione dell'unghia artificiale non richiede, inoltre, alcuna preparazione

dell'unghia naturale, che scompare alla vista di chiunque e la colla può essere applicata anche in presenza di pellicine o simili; non è pertanto cogente all'attività di onicotecnico una precedente manicure.

Nemmeno si può porre il problema, paventato dalla resistente, di infezioni o malattie dermatologiche determinate " da errato trattamento dell'unghia" poiché, come si è detto, l'unghia naturale non viene in alcun modo trattata.

Considerato il contrasto interpretativo, come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente, ritiene il Tribunale che le spese di lite vadano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda avanzata da parte ricorrente ed in riforma della decisione emessa dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 19 settembre 2003, dispone che l'assenza della qualificazione dei estetista in capo alla ricorrente S.L., non osta all'iscrizione della ditta individuale nell'albo delle imprese artigiana.

Così deciso in Torino il 13 febbraio 2004

Il Giudice estensore

A. Aragno